



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	10
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	17
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	21
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	35

ONOREVOLI SENATORI. -

Premessa

La *Multinational Land Force* (MLF) è una formazione multinazionale a livello brigata (Grande unità di manovra su *framework* nazionale dato dalla Brigata alpina «JULIA», con contributi di personale di *staff* e di reparti da parte di Slovenia ed Ungheria), nata da un'iniziativa politico-militare italiana alla fine degli anni '90, tra Italia, Slovenia e Ungheria. I documenti fondanti della MLF sono:

- la «Dichiarazione di intenti» (Budapest, 13 novembre 1997);
- l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106);
- il discendente *Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force* (Lubiana, 21 ottobre 1999);
- il *Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multinational Land Force* (Roma, 12 luglio 2001).

Nel mese di settembre 2010, a seguito del *Political Military Working Group* (PMWG) tenutosi a Budapest, le Nazioni partecipanti alla MLF hanno ravvisato la necessità di riformulare alcune clausole negoziate negli anni '90, quando solo l'Italia apparteneva alla NATO ed all'Unione Europea (UE), ora superate dalla successiva adesione di en-

trambi gli altri partecipanti alle due predette istituzioni⁽¹⁾. Quindi, preso atto della comune volontà di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, le Parti hanno concordato in merito alla revisione dell'Accordo costitutivo del 1998 e in data 18 novembre 2014 hanno sottoscritto il presente Accordo, quale nuovo documento fondante⁽²⁾ della *Multinational Land Force*.

Con la sua entrata in vigore, l'Accordo intergovernativo del 1998 cesserà di essere applicato, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti i suelencati Accordi discendenti.

Contenuti dell'Accordo

L'Accordo si compone di un preambolo, di 13 articoli e di 1 annesso. In particolare:

- l'articolo 1 enuncia l'obiettivo della Forza multinazionale in oggetto, che in sintesi è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso l'effettuazione di attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi; inoltre, si specifica che, a tal fine, la Forza deve perseguire il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di prontezza e di efficienza operativa, partecipando altresì a missioni sotto egida ONU, NATO e UE;

- l'articolo 2, nel rimandare, per le disposizioni di dettaglio, ad un successivo *Memorandum* attuativo del presente Accordo,

⁽¹⁾ L'Ungheria è entrata nella Nato il 12 marzo 1999, mentre la Slovenia nel 2004. Entrambi i Paesi sono membri dell'UE dal 2004.

⁽²⁾ Solo dopo la finalizzazione del presente Accordo, infatti, si potrà procedere alla sottoscrizione dei nuovi discendenti Accordi tecnici.

disciplina le modalità di impiego della Forza, che potrà essere schierata solo dietro decisione unanime delle Parti e utilizzata come parte di una forza che agisce sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di altra organizzazione internazionale, in conformità ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

- l'articolo 3 è dedicato alla struttura del corpo decisionale della MLF, cioè il Gruppo direttivo politico-militare (*Political Military Steering Group*), formato da alti rappresentanti dei Ministeri della difesa e degli Stati maggiori degli Stati partecipanti, cui compete sia di fissare le condizioni di impiego operativo e di schieramento della Forza, sia di operare il coordinamento tra le Parti;

- l'articolo 4 illustra la struttura gerarchica della Forza alla quale l'Italia, in qualità di *Lead Nation*, fornirà la sede del quartier generale, il comandante e la maggior parte della struttura, che sarà integrata da un numero selezionato di personale delle altre Parti; inoltre, viene demandata al predetto *Memorandum* attuativo la specificazione delle capacità designate dalle Parti, che non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili «su chiamata»;

- l'articolo 5 concerne le modalità con cui avvengono le attivazioni della Forza sia per motivi addestrativi che per motivi operativi, rinviando anche in tal caso al predetto *Memorandum* attuativo la definizione degli elementi di dettaglio concernenti l'addestramento, l'attivazione e le operazioni condotte dalla Forza;

- l'articolo 6 indica l'inglese quale lingua ufficiale per la stesura dei vari documenti di lavoro che occorrerà predisporre;

- l'articolo 7 si occupa degli aspetti finanziari e logistici, stabilendo che i costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del quartier generale saranno posti a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità alle disposizioni che saranno stabilite nel più volte citato *Me-*

morandum attuativo, ai cui principi si rimanda anche per la ripartizione dei costi non coperti dal bilancio multinazionale;

- l'articolo 8 prevede che lo *status* del personale della Forza sia disciplinato dal NATO SOFA (*Status of Forces Agreement*), sottoscritto a Londra il 19 giugno 1951 e ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335;

- l'articolo 9 accorda a qualsiasi Stato «amico», dietro consenso scritto di tutte le Parti, la possibilità di aderire all'Accordo sottoscrivendo una Nota di adesione, il cui *format* è riportato in annesso all'Accordo stesso, ovvero di partecipare, come qualsiasi Paese aderente alla NATO, al Partenariato per la pace o all'UE, ad attività addestrative o a specifiche operazioni, sottoscrivendo un idoneo accordo tecnico che precisi le modalità di tale partecipazione;

- l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, che saranno protette in conformità con le legislazioni nazionali delle Parti e trasferite solo attraverso canali diretti governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza; esse, inoltre, saranno utilizzate solo per gli scopi cui sono destinate nell'ambito dell'Accordo e potranno essere trasferite a terze Parti solo a seguito di approvazione scritta dell'Autorità per la sicurezza della Parte che le ha originate;

- l'articolo 11 stabilisce che qualsiasi disputa concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta solo attraverso consultazioni fra i Paesi partecipanti;

- l'articolo 12 prevede che le questioni di dettaglio nonché gli aspetti operativi relativi al funzionamento della Forza saranno trattati in discendenti documenti attuativi;

- l'articolo 13 conferisce all'Accordo una durata illimitata, ferma restando la facoltà di ciascun Paese di ritirarsi da esso con un preavviso scritto di dodici mesi, nonché la possibilità di terminarlo con consenso unanime delle Parti; inoltre, prevede espres-

samente che alla sua entrata in vigore, cioè al trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultima ratifica, il precedente Accordo intergovernativo del 1998 cesserà di essere

applicato; infine, riconosce la possibilità di emendare il testo attraverso i canali diplomatici e con il reciproco consenso delle Parti.

RELAZIONE TECNICA

1. L'esecuzione dell'accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3 dell'accordo stesso, per effetto del quale personale militare può essere chiamato a partecipare a riunioni di livello politico-militare e/o di carattere tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della *Multinational Land Force*. In tale ambito, sono state quantificate le seguenti ipotesi di spesa:

Partecipazione ai <i>Political-Military Steering Group</i> (PMSG) in Slovenia	
Spese stimate per la partecipazione di tre (3) rappresentanti (n.1 Gen.B./Col. e n.2 Ten.Col./Magg.) per la durata di giorni tre (3)	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150 € X 2 notti X 3 persone)	= 900,00€
La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 125,88, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 33,57), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,13. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 15,48, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,46, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,00. Sommando tale importo di euro 8,00 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,13, si ottiene l'importo di euro 75,13 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 225,00.	= 225,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00 a rappresentante (2 persone).	= 404,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	

biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5% ¹) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per tre rappresentanti)	= 406,00€
Totale onere per la partecipazione a due PMSG in Slovenia²	= 3.870,00 €

Partecipazione ai Political-Military Steering Group (PMSG) in Ungheria	
Spese stimate per la partecipazione di tre (3) rappresentanti (n.1 Gen.B./Col. e n.2 Ten.Col./Magg.) per la durata di giorni tre (3)	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150€ X 2 notti X 3 persone)	= 900,00€
La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 97,27, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 77,82. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,94), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,88. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 0,23, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 0,36, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 0,12. Sommando tale importo di euro 0,12 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 51,88, si ottiene l'importo di euro 52,00 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 156,00.	= 156,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 89,64, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 71,71. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 23,90), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 47,81. Poiché tale diaria non eccede la quota esente di euro 51,65, non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione e, moltiplicando l'importo di euro 47,81 per 3 giorni, si determina un onere arrotondato di euro 143,43 a rappresentante (2 persone).	= 287,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per tre rappresentanti)	=406,00€
Totale onere per la partecipazione a due PMSG in Ungheria³	= 3.498,00€

¹ Ai sensi dell'art.14 della L. 18/12/1973, n.836.

² Le spese per la partecipazione ad un solo PMSG in Slovenia saranno quindi pari a 1.935,00 €.

³ Le spese per la partecipazione ad un solo PMSG in Ungheria saranno quindi pari a 1.749,00 €.

Partecipazione a riunioni del <i>Political Military Working Group</i> (PMWG) e del <i>Working Group</i> dei <i>Subject Matter Experts</i> (WG-SME) in Slovenia	
Spese stimate per la partecipazione due volte l'anno di quattro (4) rappresentanti (n.2 Ten.Col./n.2 Magg.) ad una riunione di giorni tre (3)	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150€ X 2 notti X 4 persone)	1.200,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00 a rappresentante (4 persone).	= 808,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per quattro rappresentanti)	= 541,00€
TOTALE per un PMWG e per un WG-SME in Slovenia⁴	= 5.098.00€

Partecipazione a riunioni del <i>Political Military Working Group</i> (PMWG) e dei <i>Working Group</i> dei <i>Subject Matter Experts</i> (WG-SME) in Ungheria	
Spese stimate per la partecipazione di quattro (4) rappresentanti (n.2 Ten.Col./n.2 Magg.) ad una riunione di giorni tre (3)	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150€ X 2 notti X 4 persone)	= 1.200,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 89,64, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 71,71. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 23,90), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 47,81. Poiché tale diaria non eccede la quota esente di euro 51,65, non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione e moltiplicando	

⁴ Le spese per la partecipazione solo ad un PMWG o solo ad un WG-SME in Slovenia saranno quindi pari a 2.549,00 €.

l'importo di euro 47,81 per 3 giorni, si determina un onere arrotondato di euro 143,43 a rappresentante (4 persone).	= 574,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per quattro rappresentanti)	= 541,00€
Totale onere per la partecipazione ad una riunione del <i>Political Military Working Group</i> (PMWG) ed ad una riunione del <i>Working Group dei Subject Matter Experts</i> (WG-SME) in Ungheria⁵	
	= 4. 630,00€

2. Si precisa, inoltre, che gli oneri discendenti dall'**articolo 7** e concernenti gli aspetti di natura finanziaria derivanti dalla formalizzazione del discendente *Memorandum of Understanding* (MoU) della *Multinational Land Force* (MLF), che verrà sottoscritto dai rispettivi Ministeri della Difesa, **non saranno aggiuntivi al Bilancio ordinario dello Stato**, in quanto l'Organizzazione in questione (MLF) opera già nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello Stato Maggiore Esercito.

Nello specifico, si evidenzia che:

- la B. alpina "Julia" ha finora condotto le attività addestrative/operative pianificate, comprese quelle a connotazione MLF discendenti dagli impegni internazionali assunti dalla Nazione, nell'alveo dei finanziamenti all'uopo allocati dalla catena gerarchico-finanziaria di F.A.;
- nell'EF 2014, a titolo esemplificativo, sono state assegnate alla citata Brigata risorse per un volume complessivo pari a ca. 16M€ e nell'ambito di tale *budget* sono state ricomprese anche le esigenze MLF. Tali volumi:
 - sono stati allocati sui seguenti capitoli di bilancio: 1115, 1118, 1171, 1209, 1211, 1215, 1216, 1227, 1232, 1264, 1282, 1301, 4192, 4204, 4221, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247;
 - hanno permesso, in ambito MLF, il funzionamento del Comando, lo svolgimento di peculiari attività addestrative nonché la partecipazione ad esercitazioni multinazionali;
- le future attività addestrative/operative della B. alpina "Julia", comprese quelle a connotazione MLF, continueranno ad essere organizzate e condotte nell'alveo delle risorse a bilancio stanziato a suo favore.

Si segnala, infine, che laddove la MLF sia impiegata in operazioni "fuori area" le spese a ciò occorrenti verranno finanziate attraverso il decreto proroga missioni internazionali.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in **Euro 17.096,00**.

Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dell:



⁵ Le spese per la partecipazione solo ad un PMWG o solo ad un WG-SME in Ungheria saranno quindi pari a 2.315,00 €.



13 LUG 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo, che rappresenta un preciso impegno assunto dal Governo italiano con l'Ungheria e la Slovenia e si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto in ambito Unione europea e NATO. In particolare, l'Accordo in parola, come il precedente costitutivo della Forza in oggetto, siglato dalle medesime Parti il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106, ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo internazionale in materia militare e risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale degli accordi internazionali aventi, come il presente, natura politica. Inoltre, alla data di entrata in vigore del presente Accordo cesserà di trovare applicazione il citato precedente Accordo costitutivo della Forza.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente Accordo integra l'ordinamento penale, in quanto disciplina lo *status* giuridico del personale appartenente alla MLF prevedendo l'applicabilità del NATO *Status of Forces Agreement* (SOFA), sottoscritto a Londra 19 giugno 1951 e ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento

internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Con riferimento alla materia disciplinata dall'Accordo in oggetto, non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non contengono effetti abrogativi espressi. Tuttavia la ratifica del presente Accordo comporterà implicitamente l'abrogazione della legge n. 106 del 7 aprile 2000, con la quale è stato ratificato l'Accordo, di pari oggetto, firmato nel 1998, che cesserà di trovare applicazione dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La Forza terrestre multinazionale (*Multinational Land Force - MLF*) è una formazione militare a livello Brigata (Grande Unità di manovra su base nazionale, fornita dalla Brigata alpina "JULIA", con contributi di personale di staff e di reparti da parte di Slovenia ed Ungheria), nata da un'iniziativa politico-militare italiana alla fine degli anni '90, che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo intergovernativo tra Italia, Slovenia e Ungheria per la costituzione della Forza, fatto a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106. Nel mese di settembre 2010, a seguito del *Political Military Working Group* (PMWG) tenutosi a Budapest, le Nazioni partecipanti hanno concordato sull'opportunità di procedere ad una revisione dell'Accordo costitutivo, in considerazione sia della necessità di adeguarne i contenuti alla sopravvenuta adesione anche di Slovenia e Ungheria alla NATO e all'Unione Europea (UE), sia della volontà delle Parti di armonizzarlo con le mutate esigenze operative e addestrative.

- b) *L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il mantenimento e l'operatività della Forza in oggetto rappresentano precisi impegni politici assunti dal Governo italiano con i Governi di Ungheria e Slovenia attraverso la sottoscrizione del presente Accordo. Esso si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto in ambito Unione europea e NATO e, nel breve periodo, si pone l'obiettivo generale di favorire l'ulteriore consolidamento della predetta cooperazione multinazionale, mentre nel medio-lungo periodo mira a contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al rafforzamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà utilizzare il numero delle effettive richieste di cooperazione e di operazioni di addestramento congiunto condotte in tempo di pace, nonché gli esiti delle consultazioni periodiche e i risultati conseguiti in sede di cooperazione.

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei tre Paesi firmatari e le rispettive Forze armate, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'Accordo in oggetto hanno avuto inizio nella seconda metà del 2011, su iniziativa congiunta delle Parti. Essi hanno coinvolto i Ministeri della difesa delle tre Nazioni partecipanti e, per parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione zero non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'Accordo - che intende favorire la cooperazione militare tra Italia, Ungheria e Slovenia e va a rinnovare un analogo Accordo già sottoposto a ratifica parlamentare - riveste chiara natura politica e comporta oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'opzione di non intervento, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti con gli altri Paesi firmatari, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello del precedente Accordo stipulato con i medesimi Paesi, che ha già dimostrato, nella pratica, la sua efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. L'opzione prescelta comporta invece vantaggi netti per i Ministeri della difesa e le Forze armate appartenenti ai Paesi firmatari dell'Accordo, preposti allo

sviluppo delle attività ivi disciplinate, in quanto tramite esso viene definito un nuovo quadro giuridico aggiornato ai recenti sviluppi dello scenario internazionale e più adeguato alle mutate esigenze operative e addestrative, quale cornice entro cui viene svolta la cooperazione multilaterale in esame.

- b) *L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente, con effetti diretti o indiretti, sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento.

- c) *L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento: infatti l'Accordo non produrrà alcun impatto sull'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione, e sono per di più già concretamente svolti in applicazione dell'Accordo del 1998, costitutivo della Forza; inoltre, in relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato.

Sezione VII - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sottoposto a ratifica sono i i Ministeri della difesa dei Paesi firmatari.

- b) *Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti *web* delle Amministrazioni coinvolte.

- c) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

- d) *I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici. Inoltre, con il consenso unanime dei partecipanti, potrà essere consentito a Paesi terzi di aderire al presente Accordo o di partecipare a specifiche attività addestrative o operazioni. Infine, si riconosce alle Parti il diritto di ritirarsi dall'Accordo con un preavviso scritto di dodici mesi, nonché la possibilità di porre termine, all'unanimità, all'esecuzione dell'Accordo.

- e) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profilo prioritario il numero delle effettive richieste di collaborazione e delle operazioni di addestramento congiunto condotte nell'ambito del presente Accordo, nonché gli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche e dei risultati conseguiti in sede di cooperazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE GOVERNMENT OF HUNGARY

AND

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

ON THE

MULTINATIONAL LAND FORCE

The Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as “the Parties”;

Recognising that the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic are the Founding Nations of the Multinational Land Force (MLF);

Considering that the above-mentioned states are members of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the European Union (EU) and subsequently form a part of the NATO and EU security and defence architecture;

Confirming their full commitment to enhance and improve cooperation, security and stability in order to meet 21st century challenges;

Confirming their commitment to the “open door policy”, enabling the participation and cooperation of other countries within the framework of the MLF;

Recognising the need to renew the concept of operations and operational capabilities and consequent need to revise the legal framework of the MLF, with a view to adapting to the new realities;

Considering the decision of the Political-Military Steering Group to revise the existing agreements and to affiliate the MLF to the NRDC-ITA, adopted at the 5th Political-Military Steering Group Meeting, held in Budapest on 21 September 2010;

Having in mind the well-established tradition of the MLF

Have agreed on the following:

Article 1

Purpose of the Agreement

1. The purpose of this Agreement is to renew the mission as reflected in the concept of operations and operational capabilities of the MLF, established by the "Agreement among the Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of the Multinational Land Force", signed on 18 April 1998 in Udine.
2. The Parties reaffirm the general purpose of the MLF, as defined in the "Agreement among the Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of the Multinational Land Force", signed on 18 April 1998 in Udine, which is:
 - to set up a readily available, highly-operational Force capable of providing an effective military response to newly emerging challenges;
 - to enhance the level of interoperability among the Parties of the MLF, by improving mutual knowledge and the adaptation of commonly agreed operational procedures.
3. Within this framework, the main goal is to contribute to international security through:
 - the creation of conditions and capabilities for combined training in peacetime;
 - dissuasion against potential adversaries by engagement of an effective and credible military force;
4. In order to fulfil the above goals, the MLF must be able to:
 - plan and conduct multinational training activities aimed at reaching and maintaining appropriate readiness, sustainment capabilities and high operational effectiveness, as well as contributing to the improvement of interoperability;
 - conduct UN, EU and NATO led missions;
 - conduct other commonly agreed activities by the Parties.

Article 2**Scope of Employment**

1. The MLF can be employed in a trilateral or multinational context in accordance with the relevant provisions of this Agreement and the implementing Memorandum of Understanding – MOU “About the Organisation of the Multinational Land Force”.
2. The MLF can be employed as part of a force under the mandate of the UN Security Council or as part of a force led by an International Organisation in accordance with the principles of the United Nations’ Charter.
3. The decision on the employment of the MLF shall be adopted by a unanimous decision of the Parties and shall be further regulated in the MOU “About the Organisation of the Multinational Land Force”.
4. Depending on the possible limitations set by the national legislation of a Party, high-level political decisions of a Party, or operational capabilities of the designated units of the Parties, the MLF can be employed by a limited number of the Parties pursuant to paragraph 2 of this Article and in accordance with the decision based on paragraph 3 of this Article.

Article 3**MLF’s Decision-Making Bodies**

1. The MLF shall receive instructions, usually through an operational Chain of Command, from the high-level Political-Military Steering Group (hereinafter referred to as PMSG) including high-ranking representatives of Ministries of Defence (MOD) and national General Staffs of the Parties. The PMSG shall establish the conditions for the operational employment and deployment of the MLF. In addition, the PMSG shall provide mutual information and coordination among the Parties on all matters relating to the MLF.
2. The PMSG shall be supported by a multinational-staff-level Political-Military Working Group (PMWG), including technical expert representatives of MODs and Services Staffs that shall meet as required. These structures shall also provide a forum for discussion on the MLF’s development.
3. Upon the proposal by the PMWG the PMSG can establish non-permanent Working groups (WG) comprised by Subject Matter Experts to support the decision making process of the MLF. These WG shall meet as required and report to the PMWG.

Article 4**Force and Command Structure**

1. The MLF is a Force consisting of peacetime establishment Command structures, designated units and crisis establishment structures, based on the concept of a "Lead Nation".
2. In accordance with the Lead Nation concept within the peacetime establishment, there is no permanent stationing of forces outside of their designated national bases. The appropriate level of integration shall be reached by the assignment of the Parties' personnel to the MLF HQ. This shall also facilitate the integration of the different components at the beginning of an operation or exercise.
3. The Italian Republic, acting as the "Lead Nation", shall provide the seat for the MLF HQ, the MLF HQ Commander and the bulk of the MLF HQ framework, reinforced by selected personnel from the other Parties on a permanent basis and adequately augmented in contingencies. The number of other Parties' personnel in the MLF HQ on a permanent basis shall reflect the number of personnel they designate to the MLF Forces.
4. The capabilities designated by the Parties shall be specified in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".
5. The designated capabilities are not permanently assigned, but are available "on call", in order to facilitate force generation and assembly. Each Party shall be required to identify capabilities annually at the end of each year, valid for the coming year.

Article 5**Training and Activation of the MLF**

1. When the MLF is activated for training or operational purposes, the MLF HQ Commander will be appointed as Commander Multinational Land Force (hereinafter referred to as COMMLF).
2. For the planning and conduct of operations and training the MLF HQ shall be augmented by Crisis Establishment personnel as agreed in the appropriate MOU. However, national troop contributions will be confirmed by the PMSG.
3. Responsibilities of COMMLF shall be detailed in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".

4. In operations and exercises, the operational Chain of Command shall be established jointly by the National Authorities, taking into account the specific employment of the MLF.
5. In accordance with the agreed principles, in case of operations and following the Transfer of Authority (TOA), the units of the MLF shall be transferred by each Party to the Operational Control (OPCON) of COMMLF and in particular circumstances under the OPCON of a Commander of the higher echelon.
6. It is the responsibility of the Parties to equip, train and maintain forces designated for the MLF, up to an operational and readiness status coherent with the standards set up for the MLF.
7. Details regarding training, activation and operations conducted by the MLF shall be included in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".

Article 6

Official and Working Languages

The official languages of the MLF are the national languages of the Parties. English will be the working language and all operational documents are to be issued in this language.

Article 7

Financial and Logistic Aspects

1. The costs related to the establishment, administration and operation of the MLF HQ, shall be borne by a multinational budget funded in accordance with the provisions of the Memorandum of Understanding "About the organisation of the Multinational Land Force".
2. The costs not covered by the multinational budget are born by the Parties in accordance with principles set by the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force" or any other appropriate arrangement.
3. Detailed logistic arrangements regarding the constitution and operation of the MLF shall be included in the Memorandum of Understanding "About the Organisation of the Multinational Land Force" or any other appropriate arrangement.

Article 8**Legal Considerations**

The provisions of the Agreement between the Parties of the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces (NATO SOFA, dated 19 June 1951) will regulate the status of the MLF personnel, as applicable.

Article 9**Participation of Other Countries in the MLF**

1. Any state may accede to this Agreement upon obtaining written consent of all Parties and signature of a Note of Accession to this Agreement. The sample Note of Accession is attached in Annex A to this Agreement.
2. Any NATO, NATO PfP or EU Member State forces, as well as other friendly Nations' forces can participate in a particular MLF training activity or operation upon prior consent of the Parties and upon signing an appropriate Memorandum of Understanding or Technical Arrangement with the Parties specifying such participation.

Article 10**Security Clauses**

1. "CLASSIFIED INFORMATION" is any information or material, to which one of the Parties or MLF has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be protected in accordance with the applicable national and international laws and regulations of the Parties.
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by National Security Authority or Competent Security Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

MLF	SLOVENIA	HUNGARY	ITALY
MLF RESTRICTED	INTERNO	„Korlátozott terjesztésű!”	RISERVATO
MLF CONFIDENTIAL	ZAUPNO	„Bizalmas!”	RISERVATISSIMO
MLF SECRET	TAJNO	„Titkos!”	SEGRETÒ

Information marked with any of the MLF security classifications shall be protected in the same manner as information with the corresponding national security classification as indicated in the above table.

5. Access to classified information on the basis of this Agreement is permitted to personnel of the Parties who have a "need-to-know" and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged will be used only for the intended purpose within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer of classified information to Third Parties, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this Agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the generating Party.
8. The exchange and protection of classified information shall be regulated in detail in the applicable bilateral agreements.
9. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information shall be governed by follow-on documents.

Article 11

Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties only.

Article 12

Implementation Arrangements

Detailed questions concerning the MLF and other operational aspects will be settled in separate Memorandum of Understanding or other relevant documents signed by the appropriate authorities of the Parties.

Article 13

Final Provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. The Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.


3. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the last instrument of ratification, acceptance, or approval.
4. For any State that accedes to the Agreement this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of that State's instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. On the day this Agreement enters into force the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of a Multinational Land Force, signed in Udine on 18 April 1998, shall cease to apply.
6. The entry into force of this Agreement does not affect the validity of any arrangement concluded between the respective authorities of the Parties in connection with the implementation of the subject matter, provided that the content thereof does not conflict with the present Agreement.
7. This Agreement may be amended by the mutual consent of the Parties. The amendment shall be proposed in writing, through diplomatic channels, and shall enter into force according to paragraph 2 of this Article.
8. This Agreement may be terminated by unanimous consent of the Parties at any time. Any Party may withdraw from the Agreement by giving twelve (12) month's written notice to the other Parties.
9. If this Agreement is terminated, or if any of the Parties withdraw from the Agreement, the Parties will settle all outstanding issues and other possible areas of interest related to the termination or withdrawal from the Agreement.
10. Termination of this Agreement terminates all implementing Arrangements/MOUs.

Signed in one original in the English language. The original of this Agreement will be deposited with the Government of the Italian Republic who will act as a Depositary, and will provide certified true copies to each Party.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this agreement.

Done in Brussels on 18 November 2014


For the Government of the Republic of Slovenia:



For the Government of Hungary:



For the Government of the Italian Republic:



ANNEX A

SAMPLE NOTE OF ACCESSION

NOTE OF ACCESSION
TO PARTICIPATE IN THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
ON THE MULTINATIONAL LAND FORCE

The Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of
..... (Acceding Nation)

HAVING DECIDED to participate in the Multinational Land Force (MLF) with the existing Parties;

ELECTS TO PARTICIPATE IN AND TO ABIDE BY, the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force which entered into effect on the including the Annexes to it in the version valid at the time.

Signed in one original in the English language. The original of this Note of Accession will be filed with the Government of the Italian Republic as a Depositary who will provide certified true copies to each Party.

For the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of (Acceding Nation)

Signature:
Date

The Parties to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force

WELCOME the expressed commitment by the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of (Acceding Nation) and

AGREE with the accession of the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of (Acceding Nation) to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force.

For The Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff
of
.....
..... (all the current Parties)

Signatures:

Date:

MINISTERO DELL'INTERNO
PER CDMA CONFORME
F. Cauterini
16 DIC. 2014

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL GOVERNO DI UNGHERIA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IN MERITO ALLA

FORZA TERRESTRE MULTINAZIONALE

il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominati "le Parti",

Riconoscendo che il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sono i Paesi che hanno istituito la Forza Terrestre Multinazionale (MLF);

Considerando che gli Stati summenzionati sono membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dell'Unione Europea (UE) e che, di conseguenza, costituiscono parte dell'architettura di sicurezza e difesa della NATO e dell'UE;

Confermando il loro pieno impegno volto a rafforzare e migliorare la cooperazione, la sicurezza e la stabilità, per rispondere alle sfide del XXI secolo;

Confermando il loro impegno nei confronti della "politica della porta aperta", che consente la partecipazione e la cooperazione di altri Paesi nel quadro della MLF;

Riconoscendo l'esigenza di rinnovare il concetto di operazioni e di capacità operative e la conseguente necessità di rivedere il contesto giuridico della MLF, allo scopo di adeguarla alle nuove realtà;

Considerando la decisione, adottata dal Comitato Direttivo Politico-Militare in occasione della 5° Riunione del Comitato Direttivo Politico-Militare, tenutasi a Budapest il 21 settembre 2010, di rivedere gli accordi esistenti e di affiliare l'MLF all'NRDC -ITA;

Tenendo presente la consolidata tradizione della MLF,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'accordo

1. Scopo del presente Accordo è di rinnovare il mandato, come risulta nel concetto di operazioni e capacità operative dell'MLF, elaborato nell' "Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale", firmato il 18 aprile 1998 a Udine.
2. Le Parti riaffermano lo scopo generale della MLF, indicato nell'"Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale", firmato il 18 aprile 1998 ad Udine, che è quello di:
 - istituire una Forza prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace contro alle nuove sfide emergenti;
 - migliorare il livello di interoperabilità fra le Parti dell'MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l'adattamento delle procedure operative concordate di comune accordo;
3. in questo contesto, lo scopo principale è di contribuire alla sicurezza internazionale, attraverso:
 - la realizzazione di condizioni e di capacità che consentano la conduzione di attività addestrative congiunte in tempo di pace;
 - la dissuasione di potenziali avversari, mediante il coinvolgimento di una forza efficace e militarmente credibile;
4. Al fine di soddisfare i succitati obiettivi, l'MLF deve essere in grado di:
 - Pianificare e condurre attività addestrative multinazionali volte al raggiungimento e al mantenimento di un adeguato livello di prontezza, di capacità di sostegno ed elevata efficienza operativa, contribuendo nel contempo ad accrescere l'interoperabilità;
 - condurre missioni sotto l'egida delle NU, dell'UE e della NATO;
 - condurre altre attività stabilite di comune accordo dalle Parti.

Articolo 2

Contesto di impiego

1. L'MLF può essere impiegata in un contesto trilaterale o multilaterale, in conformità con quanto indicato nelle disposizioni pertinenti del presente Accordo e del Memorandum di Intesa attuativo - MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
2. L'MLF può essere impiegata come parte di una Forza sotto mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'ambito una Forza guidata da una organizzazione internazionale, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite.
3. La decisione di schierare l'MLF sarà adottata con decisione unanime delle Parti e sarà ulteriormente regolamentata attraverso il MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
4. Dipendentemente dalle possibili limitazioni imposte dalla legislazione interna di una delle Parti, dalle decisioni politiche di alto livello di una delle Parti o dalle capacità operative delle Unità designate delle Parti, l'MLF potrà essere utilizzata da un numero limitato di Parti ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo e conformemente con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

Articolo 3

Organi decisionali dell'MLF

1. L'MLF riceverà istruzioni, normalmente attraverso una Catena di Comando operativa, dal Gruppo Direttivo Politico-Militare ad alto livello (d'ora in avanti denominato PMSG), costituito da rappresentanti di alto livello dei Ministeri della Difesa (MoD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG fisserà le condizioni per l'impiego operativo e lo schieramento dell'MLF. Il PMSG, inoltre, fornirà informazioni comuni e fungerà da organismo di coordinamento tra le Parti in merito a tutte le questioni attinenti l'MLF.
2. Il PMSG sarà supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare (PMWG) a livello di staff multinazionale, formato da personale tecnico esperto dei rispettivi Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata, che si riuniranno secondo le esigenze. Dette strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell'MLF.
3. Su proposta del PMWG, il PMSG potrà istituire dei Gruppi di Lavoro (GL) non permanenti, costituiti da Esperti nella Materia (Subject Matter Experts), a supporto

del processo decisionale della MLF. Detti GL si riuniranno secondo le esigenze e faranno riferimento al PMWG.

Articolo 4

Struttura della Forza e di Comando

1. L'MLF è una Forza costituita da Strutture di Comando con Tabella ordinativa organica, unità designate e strutture con un organico di crisi, sulla base del concetto di "Lead Nation" (Nazione guida).
2. In conformità con il concetto di Lead Nation e di Tabella Ordinativa Organica, non esistono forze permanentemente assegnate al di fuori delle basi nazionali designate. Il livello adeguato di integrazione sarà raggiunto tramite l'assegnazione di personale delle Parti al QG dell'MLF. Ciò faciliterà anche l'integrazione, all'inizio di una operazione o di una esercitazione, delle varie componenti .
3. La Repubblica Italiana, in qualità di "Lead Nation", provvederà a fornire la sede del QG dell'MLF, il Comandante dell' MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale , rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altre Parti e, all'evenienza, adeguatamente incrementato. La quantità di personale delle altre Parti permanentemente assegnato al QG dell'MLF sarà proporzionale alla quantità di personale che le stesse Parti designeranno per le Forze della MLF.
4. Le capacità designate dalle Parti saranno specificate nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
5. Le capacità designate non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili "su chiamata", al fine di facilitare il processo di generazione e organizzazione della forza. Al termine di ciascun anno, verrà richiesto ad ognuna delle Parti di individuare le capacità annuali valide per l'anno successivo.

Articolo 5

Addestramento e attivazione dell'MLF

1. Quando l'MLF viene attivata a scopi addestrativi o operativi, il Comandante del QG della MLF sarà nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF).

2. Per la pianificazione e condotta di operazioni e di attività addestrative, il QG della MLF verrà modificato secondo quanto stabilito nella tabella ordinativa organica di crisi, come concordato nell'apposito MoU. Tuttavia, i contributi in termini di truppe da parte dei rispettivi paesi saranno confermati dai PMSG.
3. Le responsabilità del COMMLF saranno dettagliate nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
4. In caso di operazioni e di esercitazioni, la Catena di Comando operativa sarà costituita congiuntamente dalle Autorità nazionali, tenendo conto dello specifico impiego dell'MLF.
5. Conformemente con i principi concordati, in caso di operazioni e del conseguente Trasferimento di Autorità (TOA), le unità della MLF verranno poste, da parte di ciascuna delle Parti, sotto il Controllo Operativo (OPCON) del COMMLF e, in particolari circostanze, sotto l'OPCON di un Comandante di livello ordinativo superiore.
6. E' responsabilità delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF.
7. Gli elementi di dettaglio riguardanti l'addestramento, l'attivazione e le operazioni condotte dall'MLF saranno indicati nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".

Articolo 6

Lingue ufficiali e di lavoro

Le lingue nazionali delle Parti sono le lingue ufficiali della MLF. L'inglese sarà la lingua di lavoro e tutti i documenti operativi dovranno essere redatti in inglese.

Articolo 7

Aspetti finanziari e logistici

1. I costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del QG dell'MLF saranno a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del Memorandum di Intesa "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".

2. I costi non coperti dal bilancio multinazionale saranno sostenuti dalle Parti in conformità con i principi stabiliti nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale" o in altro opportuno accordo.
3. Accordi logistici di dettaglio relativi alla costituzione e funzionamento dell'MLF saranno inclusi nel Memorandum di Intesa "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale" o in altro opportuno accordo.

Articolo 8

Considerazioni di natura giuridica

Le disposizioni contenute nell'Accordo tra i Paesi firmatari del Trattato Nord Atlantico, sullo Stato delle loro Forze (NATO SOFA, del 19 giugno 1951), regoleranno lo stato del personale dell'MLF, secondo quanto applicabile.

Articolo 9

Partecipazione di altri paesi all'MLF

1. Qualsiasi stato può aderire al presente Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e dopo aver firmato una Nota di Adesione al presente Accordo. Un esempio di Nota di Adesione è riportato nell'Annesso A al presente Accordo.
2. Qualsiasi Forza della NATO, del Partenariato per la Pace NATO o di uno stato membro dell'UE, così come Forze di paesi amici possono partecipare ad attività addestrative specifiche dell'MLF o ad una specifica operazione, previo consenso delle Parti e dopo aver firmato un idoneo Memorandum di Intesa o Accordo tecnico con le Parti specificando detta partecipazione.

Articolo 10

Clausole di sicurezza

1. Per "INFORMAZIONI CLASSIFICATE" si intende qualsiasi informazione o materiale al quale una delle Parti o l'MLF ha attribuito una classifica di sicurezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o prodotte nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali e internazionali applicabili delle Parti.

3. Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza, ovvero da competente Autorità per la Sicurezza designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

MLF	SLOVENIA	UNGHERIA	ITALIA
MLF RESTRICTED	INTERNO	Korlátozott Terjesztésű	RISERVATO
MLF CONFIDENTIAL	ZAUPNO	Bizalmas	RISERVATISSIMO
MLF SECRET	TAJNO	Titkos	SEGRETO

Le informazioni contrassegnate con una delle classifiche di sicurezza dell'MLF saranno protette allo stesso modo delle informazioni con una corrispondente classifica di sicurezza nazionale, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata.

5. L'accesso alle informazioni classificate in virtù del presente Accordo è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo;
7. Il trasferimento a Terze Parti di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Lo scambio o la protezione di informazioni classificate sarà regolata in dettaglio negli accordi bilaterali applicabili.
9. Senza pregiudicare l'effetto immediato delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate saranno regolamentati da documenti successivi.

Articolo 11

Composizione delle Controversie

Qualunque controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante accordo tra le Parti.

Articolo 12

Accordi di attuazione

Questioni di dettaglio relative all'MLF e altri aspetti operativi saranno definiti con un Memorandum di Intesa separato o con altri pertinenti documenti firmati dalle idonee autorità delle Parti.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indefinito.
2. L'Accordo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
3. L'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
4. Per qualsiasi Stato che aderisca all'Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dopo la data di deposito da parte dello Stato stesso dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
5. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale, firmato a Udine il 18 aprile 1998, cesserà di essere applicato.
6. L'entrata in vigore del presente Accordo non pregiudica la validità di ogni altro accordo concluso tra le rispettive autorità delle Parti relativo all'attuazione dell'argomento in oggetto, a condizione che il suo contenuto non confligga con il presente Accordo.
7. Questo Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. L'emendamento sarà proposto per iscritto, attraverso i canali diplomatici, e entrerà in vigore secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente Articolo.
8. Il presente Accordo può essere terminato in qualsiasi momento, con il consenso unanime delle Parti. Ognuna delle Parti potrà ritirarsi dall'Accordo dando dodici (12) mesi di preavviso scritto alle altre Parti.
9. In caso di cessazione del presente Accordo, ovvero in caso di ritiro di una delle Parti dall'Accordo, le Parti si accorderanno in merito a tutte le questioni rimaste in sospeso e su tutte le altre possibili aree di interesse relative alla cessazione o ritiro dall'Accordo.

10. La cessazione dell'Accordo pone termine a tutti gli Accordi attuativi/MoU.

Firmato in unica copia in lingua inglese. L'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana che agirà quale Depositario e che provvederà a fornire copie conformi certificate a ciascuna Parte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a

in data

Per il Governo della Repubblica di Slovenia:

Per il Governo di Ungheria:

Per il Governo della Repubblica Italiana

ANNESSO A**MODELLO DI NOTA DI ADESIONE**

NOTA DI ADESIONE
PER PARTECIPARE ALL'ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL GOVERNO DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA FORZA TERRESTRE MULTINAZIONALE

Il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore del.....
(Paese aderente)

AVENDO DECISO di prendere parte alla Forza Terrestre Multinazionale (MLF) a fianco delle Parti preesistenti;

DECIDE DI PARTECIPARE E DI ATTENERSI all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale, entrato in vigore il, inclusi gli Annessi a detto Accordo nella versione valida al momento.

Firmato in unica copia in lingua inglese. L'originale della presente Nota di Adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana, in qualità di depositario, il quale provvederà a fornire copia conforme certificata a ciascuna delle Parti.

Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/ Stato Maggiore
di..... (Paese aderente)

Firma:

Data

Le Parti contraenti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale

ACCOLGONO con favore l'impegno espresso dal Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di..... (Paese aderente) e

ESPRIMONO IL LORO ACCORDO sull'adesione del Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di (Paese aderente) all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale.

Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di.....

.....
.....(tutte le Parti preesistenti)

Firme:

Data:

